



Cassa di Previdenza delle Forze Armate

Scheda analitica delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODIFICA INTRODOLTA
1	Art. 1913, co. 1 COM	<p><u>Costituzione Fondo Graduati</u> Costituzione, a decorrere dal 1° gen. 2023, di un fondo di previdenza integrativo per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare attualmente esclusi dai benefici previdenziali e assistenziali della Cassa.</p> <p><u>Chiarimento sul personale del ruolo Sovrintendenti dei Carabinieri</u> È stata prevista, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi, l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli Appuntati e Carabinieri, del personale del ruolo Sovrintendenti (Vice-Brigadieri, Brigadieri e Brigadieri Capo) dei Carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo.</p>
2	Art. 1913, co. 1-bis e 3 COM	<p><u>Iscrizione del personale del ruolo d'onore</u> La norma include il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela. In particolare, la previsione consente l'iscrizione d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi a favore di coloro iscritti nel ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 806 del COM, in quanto permangono in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.</p>
3	Art. 1913, co. 3-bis COM	<p><u>Mancata iscrizione d'ufficio a meno di 6 anni dalla cessazione dal servizio</u> La norma introduce una salvaguardia per coloro che, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), non maturerebbero il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare per mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione (6 anni). A beneficio di tali casi, non opera l'iscrizione d'ufficio ai fondi, in modo da evitare versamenti senza controprestazione.</p>
4	Art. 1913, co. 3-ter COM	<p><u>Personale dei Servizi informativi di sicurezza della PCM che rientra nei ruoli di provenienza dell'A.D.</u> La norma, di nuova introduzione, dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il personale che rientra, in forza di legge, nei quadri del servizio permanente della Forza armata di provenienza, è iscritto nuovamente al pertinente fondo di previdenza integrativa, sempreché, in ragione degli anni residui di servizio possa maturare il diritto all'indennità supplementare (almeno 6 anni). Pertanto, coloro che dai Servizi informativi rientrano nel ruolo di provenienza, a meno di 6 anni per la cessazione dal servizio permanente (per limiti di età), non sono iscritti al pertinente fondo previdenziale integrativo;- alla cessazione dal servizio permanente, detto personale ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare, in ragione delle anzianità contributive maturate dalla data di re-iscrizione al fondo.



5	Art. 1914, co. 1 COM	<p><u>Liquidazione indennità supplementare (IS)</u></p> <p>La modifica semplifica il linguaggio normativo, prevedendo la liquidazione dell'IS a favore di tutto il personale militare che, cessato dal servizio, abbia maturato il requisito richiesto, ovvero 6 anni di iscrizione ai fondi previdenziali integrativi. Al riguardo, viene espunta la formulazione "con diritto a pensione" che condizionava, anche a livello interpretativo, la preesistente liquidazione dell'IS.</p>
6	Art. 1914, co. 2 e 2-bis COM	<p><u>Aliquote di rendimento dell'indennità supplementare (IS)</u></p> <p>La norma individua le percentuali di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'IS per i periodi di contribuzione antecedenti e successivi al 31 dic. 2022. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il comma 2 prevede che, per le contribuzioni antecedenti al 31 dic. 2022, l'IS sia liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati fino a tale data;- il comma 2-bis, invece, si riferisce ai periodi di contribuzione successivi al 31 dic. 2022 e prevede che l'IS sia liquidata in base ad un'aliquota del:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 2% per il fondo degli Ufficiali EI/CC, degli Ufficiali AM, dei Sottufficiali AM e dei graduati delle FA;<input type="checkbox"/> 2,5% per il fondo degli Ufficiali MM, dei Sottufficiali EI/CC e dei Sottufficiali MM;<input type="checkbox"/> 3% per il fondo Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri (SAC), dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1°gen. 2023.
7	Art. 1914, co. 2-ter COM	<p><u>Liquidazione indennità supplementare (IS) in caso di frazioni di anno</u></p> <p>Vengono disciplinate la modalità di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'IS, nel caso ci siano frazioni di anno e/o di mesi. In particolare, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, l'ultimo anno di contribuzione, qualora non intero, viene ridotto in dodicesimi (ad es. 9 mesi corrispondono a 0,75 anni di servizio).</p>
8	Art. 1914, co. 4 COM	<p><u>Tempistica di liquidazione indennità supplementare (IS)</u></p> <p>Viene uniformata la tempistica di liquidazione dell'IS a favore di tutti gli iscritti, stabilendo che essa è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, vengono meno i possibili differimenti consentiti dalla previgente disciplina che, relativamente ai fondi degli Ufficiali EI/CC, prevedeva la liquidazione dell'IS allo scadere del secondo anno dalla cessazione dal servizio. In ogni caso, per scongiurare eventuali e imprevedibili indisponibilità finanziarie dell'Ente, viene prevista una clausola di salvaguardia che consente, attraverso un decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di SMD, di legittimare il CdA della Cassa a derogare i termini di corresponsione previsti, fino ad un massimo di 24 mesi.</p>

9	Art. 1914, co. 2-bis COM	<u>Abrogazione dell'Assegno Speciale</u> La norma abroga l'istituto dell'assegno speciale per i nuovi iscritti al fondo Ufficiali EI/CC, con decorrenza dal 1°gen. 2023. Al riguardo, con le successive disposizioni, è stato comunque previsto un regime transitorio per coloro che hanno versato contributi in base alla previgente normativa o che già ne risultano percettori (vds. art. 2262-ter).
10	Art. 2262-ter, co. 1 COM	<u>Regime transitorio per il personale già percettore dell'Assegno Speciale</u> La norma dispone che al personale che alla data del 31 dic. 2022 risulti già percettore dell'assegno speciale (Ufficiali EI/CC già in congedo) è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'art. 1914 del COM. Ciò nella considerazione che tali Ufficiali hanno comunque versato per l'intero periodo di contribuzione un importo calcolato sull'aliquota del 4%, addirittura più alta rispetto alla nuova previsione normativa del 3%. Al riguardo, la disposizione disciplina le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare: nello specifico, la maggiorazione viene calcolata tramite utilizzo di parametri che tengono conto dell'importo (ridotto al 60%) dell'assegno speciale in godimento e di coefficienti legati alla speranza di vita (tavola di mortalità ISTAT). Ad esempio, un colonnello di 69 anni, che esercita il diritto di opzione per la predetta maggiorazione, riceverà un importo di circa 6.800 euro (netto mano - <i>stima a cura dell'Uf. Gestore CPFA</i>). Per vedersi riconosciuta la maggiorazione dell'indennità supplementare, l'interessato deve presentare una domanda (entro il mese di settembre). Non esiste una scadenza entro la quale la domanda va presentata. Questo significa che l'interessato, se non presenta la domanda e raggiunge i requisiti previsti dall'articolo 1915, percepirà l'assegno speciale fino a quando non presenterà la domanda. La maggiorazione dell'indennità supplementare, reversibile e non tassata, viene calcolata e pagata entro l'anno di presentazione della domanda.
11	Art. 2262-ter, co. 2 COM	<u>Regime transitorio per il personale cessato dal servizio, ma non ancora percettore dell'Assegno Speciale</u> La norma disciplina le situazioni relative al personale che alla data del 31 dic. 2022, ancorché cessato dal servizio con diritto a pensione, non sia ancora percettore dell'assegno speciale per non aver ancora maturato il relativo diritto (requisito anagrafico del sessantacinquesimo anno di età e 8 anni dal congedo). Anche a costoro è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare per i medesimi motivi di cui al precedente comma 1. Al riguardo, cambiano leggermente le modalità di calcolo; nello specifico, la maggiorazione viene calcolata tramite utilizzo di parametri che tengono conto dell'importo (ridotto al 50%) dell'assegno speciale che si sarebbe percepito e di coefficienti legati alla speranza di vita (tavola di mortalità ISTAT), anche in relazione al numero di anni di effettiva contribuzione al fondo Ufficiali EI/CC. Ad esempio, un colonnello di 64 anni, che ha contribuito per 39 anni al fondo ed esercita il diritto di opzione per la maggiorazione dell'IS, riceverà un importo di circa 5.400 euro (netto mano - <i>stima a cura dell'Uf. Gestore CPFA</i>).



12	Art. 2262-ter, co. 3 COM	<p><u>Regime transitorio per il personale iscritto al Fondo Ufficiali EI/CC e ancora in servizio</u></p> <p>La norma disciplina il caso del personale in servizio al 31 dic. 2022, al quale sarà riconosciuta, in luogo dell'assegno speciale, una maggiorazione dell'indennità supplementare, calcolata secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 2. Ad esempio, un colonnello di 53 anni, che ha contribuito per 30 anni al fondo Ufficiali EI/CC, riceverà una maggiorazione dell'IS di circa 4.300 euro (netto mano - <i>stima a cura dell'Uf. Gestore CPFA</i>). Ciò nella considerazione che trattasi di Ufficiali dell'Esercito e/o dei Carabinieri che, prima della presente riforma, hanno versato contributi al relativo fondo nella misura del 4%. Gli interessati avranno, dunque, diritto alla maggiorazione dell'indennità supplementare che sostituisce l'assegno speciale, soppresso dal 1° gen. 2023.</p> <p>La maggiorazione è corrisposta unitamente all'indennità supplementare.</p>
13	Art. 2262-ter, co. 4 COM	<p><u>Istruzioni applicative per richiedere la maggiorazione dell'IS</u></p> <p>La norma prevede, a garanzia del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 (cessato dal servizio e percettore dell'assegno speciale, ovvero cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non ancora percettore dell'assegno speciale), che il diritto di opzione, per vedersi riconosciuta la maggiorazione dell'IS, sia esercitato entro il mese di settembre di ogni anno, divenendo irrevocabile. La predetta maggiorazione, reversibile, è liquidata e corrisposta entro il 31 dic. dell'anno nel quale è esercitato il diritto di opzione.</p>
14	Art. 1916, co. 1 COM	<p><u>Contribuzione obbligatoria</u></p> <p>Vengono aggiornate le aliquote relative alla contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi, al fine di garantire una stabilità finanziaria nel medio-lungo termine. Nel merito, viene stabilito che il personale contribuisca in ragione delle percentuali di seguito indicate, calcolate sull'80% dello stipendio annuo lordo percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3% per i fondi Ufficiali EI, MM, AM e CC; Sottufficiali EI, MM, AM e CC;- 2% per i fondi Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri e per quello dei Graduati EI, MM e AM.
15	Art. 1916, co. 2 COM	<p><u>Fondo Ufficiali EI/CC - soppressione aliquota contributiva al 4%</u></p> <p>Viene abrogata la previgente disposizione normativa che prevedeva l'aliquota del 4% per la contribuzione a carico degli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, in considerazione sia dell'omogeneizzazione delle misure contributive per tutto il personale militare iscritto ai fondi, sia della soppressione dell'assegno speciale.</p>

16	Art. 1917, co. 1 COM	<p><u>Restituzione dei contributi obbligatori</u></p> <p>Viene prevista, per tutto il personale contribuente, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa e prima dei 6 anni di contribuzione ai fondi, la restituzione dei contributi versati, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui i contributi si riferiscono e quello precedente l'anno di effettivo pagamento. Si stabilisce, inoltre, che le predette somme sono reversibili, al fine di tutelare il congiunto e i figli a carico del militare contribuente.</p>
17	Art. 1917-bis COM	<p><u>Trattamento previdenziale a seguito di passaggio tra ruoli</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Comma 1: si dispone che il personale militare iscritto a uno dei succitati fondi, che transita tra ruoli, è iscritto al nuovo pertinente fondo di previdenza previsto per detto ruolo. In pratica, a titolo di esempio, un Sottufficiale dell'Esercito iscritto al relativo fondo, che diventa Ufficiale della medesima Forza armata, cessa di essere iscritto al fondo Sottufficiali per essere iscritto al fondo Ufficiali.- Comma 2: nel confermare che la liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuta alla data di cessazione dal servizio, dispone che nel conteggio della stessa vengono considerati gli anni complessivi di contribuzione ai relativi fondi nei diversi ruoli. Ritornando all'esempio di cui al comma 1, il Sottufficiale dell'Esercito che diventa Ufficiale, nel momento in cui cessa dal servizio, ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati sia nel fondo di previdenza Sottufficiali che in quello Ufficiali dell'Esercito.- Comma 3: disciplina le modalità di imputazione per il calcolo dell'indennità supplementare in caso di passaggio tra ruoli. Pertanto, l'importo dell'indennità supplementare sarà a carico di ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha effettuato il versamento, in quota proporzionale ai periodi di contribuzione. Ciò in considerazione dell'autonomia di ciascun fondo di previdenza e per evitare, ritornando all'esempio precedente, che l'importo dell'indennità supplementare da liquidare, gravi solo sul fondo Ufficiali al quale il militare risulta da ultimo iscritto all'atto della cessazione dal servizio.
18	Art. 1918, co. 2-bis COM	<p><u>Sussidi a favore dei militari</u></p> <p>La disposizione prevede che i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente), possano essere impiegati dalla Cassa per concedere sussidi erogabili agli iscritti, indipendentemente dal fondo di appartenenza, in caso di gravi e documentate esigenze. Pertanto, qualora un militare iscritto versi in una situazione di documentata difficoltà, la Cassa può concedere un sussidio che, come tale, non è soggetto a restituzione, a differenza del prestito di cui al comma 2 del medesimo articolo. La disciplina per l'attuazione di detti istituti e dei relativi procedimenti verrà regolata con le Istruzioni Tecniche, da emanare ai sensi dell'art. 1920 del COM.</p>



19	Art. 1919 COM	<u>Disposizione abrogata</u> La disposizione viene interamente abrogata, tenuto conto sia delle novelle di cui agli articoli 1914, 1917, 1917-bis e 1918, comma 2-bis, sia per opportuna attività di snellimento sistematico.
20	Art. 1920-bis COM	<u>Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate</u> Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, nel medio-lungo periodo, si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della Difesa.
21	Art. 1, co. 653 legge n. 197/2022	<u>Decorrenza nuova disciplina</u> Il diritto alle prestazioni di cui ai novellati articoli 1914 (Indennità supplementare), 1917 (Restituzione contributi) e 1917-bis (Transito tra ruoli) decorre dall'entrata in vigore del COM (9 ott. 2010).
22	Art. 1, co. 654 legge n. 197/2022	<u>Norma di salvaguardia</u> La norma salvaguarda il diritto alle prestazioni a favore di coloro per i quali risulti ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.
23	Art. 1, co. 655 legge n. 197/2022	<u>Inserimento di membri della categoria Graduati nel CdA</u> In attesa della rivisitazione del TUOM, la norma integra i membri del CdA della Cassa con un rappresentante dei Graduati per ciascuna FA, al pari di quanto già avviene per l'Arma dei Carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo Graduati di cui alla novellata disposizione dell'art. 1913 del COM. In pratica, i membri del CdA passano da 13 a 16 e viene garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.